

Parti

Attori: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann

Convenuta: Brussels Airlines

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» includa solamente la distanza diretta, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, tra il luogo di partenza e l'ultima destinazione e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 novembre 2016 — Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

(Causa C-569/16)

(2017/C 053/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Stadt Wuppertal

Resistente in cassazione: Maria Elisabeth Bauer

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro⁽¹⁾ o l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») riconosca all'erede di un lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro un diritto a un'indennità pecuniaria per il periodo minimo di ferie annuali spettanti al lavoratore medesimo prima del decesso, contrariamente a quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 4, del Bundesurlaubsgesetz (legge federale sulle ferie — «BUrLG») in combinato disposto con l'articolo 1922, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile — «BGB»).

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 novembre 2016 — Volker Willmeroth, nella sua qualità di titolare della ditta TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

(Causa C-570/16)

(2017/C 053/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Volker Willmeroth, nella sua qualità di titolare della ditta TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K.

Resistente: Martina Broßonn

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽¹⁾, o l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») riconosca all'erede di un lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro un diritto a un'indennità finanziaria per il periodo minimo di ferie annuali maturato dal lavoratore medesimo prima del decesso, contrariamente a quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 4, del Bundesurlaubsgesetz (legge federale sulle ferie — «BUrlG») in combinato disposto con l'articolo 1922, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile — «BGB»).

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se ciò valga anche in caso di rapporto di lavoro intercorrente tra due soggetti privati.

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il
14 novembre 2016 — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-572/16)

(2017/C 053/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: INEOS Köln GmbH

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questione pregiudiziale

Se gli obblighi stabiliti dall'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, nonché le disposizioni della decisione della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE ⁽²⁾, ostino a una normativa di uno Stato membro che, con riguardo al periodo di scambio 2013-2020, preveda un termine di decadenza sostanziale per le domande di assegnazione gratuita delle quote di emissioni agli impianti esistenti non presentate tempestivamente, escludendo in tal modo di poter di procedere, nella domanda di assegnazione, alla rettifica di errori o all'integrazione di eventuali dati (incompleti), accertati solo successivamente alla scadenza del termine fissato dallo Stato membro medesimo.

⁽¹⁾ GU L 275, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 130, pag. 1.
